

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare l'articolo 199, comma 3, il quale stabilisce che i Piani regionali di gestione dei rifiuti disciplinano anche i flussi dei rifiuti soggetti a specifiche normative comunitarie, come i rifiuti sanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) la quale, all'articolo 5, comma 1, lettera h) attribuisce alla Regione l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie, direttive e regolamenti per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate, per la raccolta anche differenziata ed il trasporto dei rifiuti, per la promozione di tecnologie innovative, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;

Considerato che le strutture sanitarie regionali hanno segnalato la necessità di definire criteri unici per la gestione dei rifiuti sanitari prodotti nel territorio regionale;

Atteso che, al fine di dare attuazione a quanto previsto delle norme statali e regionali nonché alla richiesta dalle strutture sanitarie regionali, l'Amministrazione regionale ha ritenuto di predisporre le "Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari";

Atteso che la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna e la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali hanno intrapreso, a partire dall'anno 2011, un percorso condiviso per la predisposizione delle citate "Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari", coinvolgendo anche le strutture sanitarie regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2011, n. 2043 con la quale sono stati definiti i seguenti obiettivi delle linee guida :

- a) ottimizzare ed uniformare le procedure gestionali in tutti i contesti organizzativi sanitari regionali;
- b) definire procedure specifiche per la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di aumentare la quota di riciclo e recupero;
- c) assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dalla raccolta allo smaltimento finale, mediante l'individuazione degli strumenti e dei mezzi più idonei nonché mediante l'organizzazione degli spazi destinati a deposito temporaneo;
- d) assicurare una adeguata formazione del personale, anche in merito alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico;
- e) definire adeguate procedure di prevenzione del rischio biologico;
- f) ottimizzare ed unificare le procedure di aggiudicazione degli appalti del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che nella citata deliberazione n. 2043/2011, la Giunta regionale ha preso atto della costituzione di otto gruppi di lavoro, cui hanno partecipato rappresentanti delle direzioni centrali dell'amministrazione regionale e delle strutture sanitarie regionali, con il compito di sviluppare le principali tematiche in materia di gestione dei rifiuti sanitari;

Considerato altresì che i documenti predisposti dai gruppi di lavoro sono stati riportati nel "Documento preliminare per la predisposizione delle linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari" condiviso dai partecipanti;

Rilevato che la Direzione centrale competente in materia ha predisposto, sulla base delle indicazioni e degli obiettivi contenuti nel citato documento preliminare, le "Linee guida

regionali per la gestione dei rifiuti sanitari”;

Viste le “Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari” di cui al documento tecnico allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che l’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 152/2006 dispone che la valutazione ambientale strategica riguarda tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo 152/2006;

Considerato che le “Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari”, individuano esclusivamente procedure gestionali interne alle strutture sanitarie regionali volte a migliorare e uniformare la gestione dei rifiuti sanitari e non definiscono un quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti di impianti di trattamento di tale tipologia di rifiuti, elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo 152/2006, così come previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto stesso;

Ritenuto, pertanto, che le citate linee guida non sono assoggettate alla procedura di valutazione ambientale strategica;

Considerato che le “Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari” sono norme tecniche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 30/1987;

Considerato, altresì, che l’articolo 5, comma 2 della legge regionale 30/1987 stabilisce che le norme tecniche e i regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

Visto l’articolo 52, comma 1 lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1860 di data 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione dell’articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, in base al quale il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, tra l’altro, attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1713 di data 19 settembre 2013;

Decreta

1. Sono approvate ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 le “Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari”, di cui al documento tecnico allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione

- Avv. Debora Serracchiani -